RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 15

Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'Istituto avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facolta' di surrogarsi in una sproporzione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di spropriazione la maggior quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione, od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali e' parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª).

Quando l'Istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione a senso dell'articolo 575 del Codice di procedura civile.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it